



COMUNE DI SAN SPERATE

Prov di Cagliari

web: www.sansperate.net e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

Ordinanza del Sindaco n. 13 del 12/06/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA PREVISTA DALL'ART. 110 COMMA 10 TULPS

IL SINDACO

Premesso che l'art. 110, comma 10 del T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931, n. 773; "Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell' articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell' articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 , sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e successive modificazioni", prevede una sanzione accessoria da uno a trenta giorni di sospensione della licenza /autorizzazione del pubblico esercizio per le violazioni del comma 9 del medesimo articolo;

Considerato che occorre provvedere alla graduazione della sanzione amministrativa accessoria sopra citata da comminare nei confronti dei titolari dei pubblici esercizi incorsi nella violazione del comma 9 dell'art.110 del TULPS;

Ritenuta la necessita' di individuare criteri certi per la corretta qualificazione della sanzione accessoria in questione, secondo i criteri individuati per la graduazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal citato comma 9;

Visto il decreto 21 maggio 2003 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con il quale sono stati definiti i criteri per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che consentono l'uso in luogo pubblico o aperto al pubblico di apparecchi e congegni per il gioco lecito in assenza del nulla osta previsto dall'art. 38 della legge 23.12.2000, n. 388;

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa, che ivi si intendono interamente riportate,

1. di fissare la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 110, comma 10, del TULPS, della sospensione della licenza o dell'autorizzazione del pubblico esercizio in base ai seguenti criteri:
 - da 1 a 3 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS: 5 giorni
 - da 4 a 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS: 15 giorni
 - oltre 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS: 30 giorni
 - da 1 a 3 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7 lett. a) del TULPS: 5 giorni
 - da 4 a 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7 lett. a) del TULPS: 10 giorni
-

- oltre 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) del TULPS : 20 giorni
 - da 1 a 3 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7 lett. c) del TULPS: 4 giorni
 - da 4 a 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7 lett. c) del TULPS: 8 giorni
 - oltre 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lett. c) del TULPS : 15 giorni
2. di trasmettere il presente provvedimento al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web del Comune.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì 12/06/2014

IL SINDACO
Enrico Collu

La presente ordinanza viene notificata: